

CITTÀ DI POMIGLIANO D'ARCO



Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 38 DEL 29/12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI ESPLODENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che l'art. 57 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, stabilisce che, in assenza di licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, è vietato accendere fuochi di artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Considerato che è diffusa consuetudine su tutto il territorio comunale, in occasione di festività pubbliche e/o religiose, matrimoni, feste private etc., accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e, in generale, prodotti esplosivi, in assenza dell'autorizzazione richiesta dalla legge;

Dato atto che la descritta condotta, oltre ad essere vietata dalla legge, rappresenta un oggettivo pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone, dei bambini e degli animali dal momento che troppo spesso i materiali esplosivi vengono utilizzati in assenza di qualsivoglia misura precauzionale, necessaria ad evitare pericoli e danni a persone e a cose;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche dall'utilizzo di quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi comunque di materiale esplosivo e, quindi, in grado di recare pregiudizio a persone e a cose;

Tenuto conto che dall'esplosione di tali materiali derivano danni ambientali di notevole rilevanza che concorre a peggiorare la qualità dell'aria del territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare su tutto il territorio comunale l'utilizzo dei prodotti esplosivi, consistenti in accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, utilizzo di armi da fuoco, scoppio di mortaretti e simili, innalzamento di aerostati con fiamme e, in genere, esplosioni o accensioni pericolose, a tutela sia della pubblica che della privata incolumità;

Richiamate le circolari del Ministero dell'Interno n. 559 del 11/01/2001, successivamente integrata con circolare n. 557 del 20/05/2014, e la circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110(1) del 22/12/2018, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzati ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

Visto il D.lgs. 267 / 2000 e s.m. e i.i.;

Visti l'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 c.p. (Accensioni ed esplosioni pericolose);

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

- a tutti i cittadini il **divieto assoluto** su tutto il territorio comunale di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare armi da fuoco fuori, sparare mortaretti e simili, innalzare aerostati con fiamme e, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose;
- ai titolari di rivendite di materiale esplosivo, ai titolari/ gestori di ristoranti, bar, pubblici esercizi, attività commerciali, strutture adibite ad attività di svago e ricreative ubicate su tutto il territorio comunale il **divieto assoluto** di accendere e/o consentire ai propri ospiti di accendere il ridetto materiale esplosivo nel corso degli intrattenimenti diurni o notturni organizzati presso le proprie strutture.
- altresì, il **divieto assoluto** di vendita sulla pubblica strada e fuori degli esercizi commerciali autorizzati in sede fissa di ogni genere di materiale esplosivo, anche se classificato di libera vendita, precisando che non sarà consentito autorizzare la vendita ambulante di detto materiale;

SI AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'imbrattamento delle pubbliche strade con i residui derivanti da materiale esplosivo sarà sanzionato ai sensi dell'art. 3, comma 6, L. n. 94/2009 dell'art. 3, comma 6, L. n. 94/2009.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. sia resa pubblica mediante affissione all'Albo on line e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai ristoranti, bar, pubblici esercizi, attività commerciali, a tutte le strutture adibite ad attività di svago e ricreative, ai comitati organizzatori di feste e sagre;
2. sia eseguita dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia Nazionali di cui alla legge n. 121 del 1981;
3. venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali ed in ogni luogo di visibilità pubblica;
4. venga trasmessa, per opportuna conoscenza, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, al Comando di Polizia Locale, alle forze di Polizia Nazionali di cui alla legge n. 121 del 1981 e al Comando Stazione dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco;
5. la presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione e fino al 31.12.2023;

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Sindaco

Prof. Gianluca Del Mastro



